



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro – SEDE
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Al Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina
soprime@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@regione.sicilia.it

Al Comune di Leni
protocollo leni@pec.it

Class: 34.43.01/14.62.1/2019

Oggetto: [ID: 5689] Opere di attuazione Piano Regolatore Portuale di Rinella - I stralcio funzionale. Comune di Leni (ME). Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006. Proponente: Comune di Leni.
Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica GALLONI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

CONSIDERATO che, con istanza prot. n. 5164 del 24/11/2020, il proponente, Comune di Leni, ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il "primo stralcio funzionale delle Opere di attuazione Piano Regolatore Portuale di Rinella";



A

CONSIDERATO che con nota prot. n. 103327 del 10/12/2020 la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 36526 del 14/12/2020 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

VISTA la nota prot. n. 3250 del 18/12/2020 con cui la Soprintendenza del mare comunicava quanto segue:

«VISTO il l'art. 28 comma 4 del D.lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

VISTA la Legge Regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 e ss.mmi.ii.

CONSIDERATE le competenze esclusive di questa Soprintendenza del Mare in materia di tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali sommersi della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21;

VISTA la nota del Comune di Leni (ME) prot. n. 5168 del 24.11.2020, assunta al nostro prot. n. 3088 del 2.12.2020, con la quale viene trasmessa la documentazione del progetto in oggetto;

VISTA l'istruttoria curata da questa Unità Operativa di Base III dalla quale si evince che sono stati osservati tutti i criteri di acquisizione e le modalità di esecuzione relativi alle indagini geofisiche dettate durante la conferenza dei servizi del 5.2.2019;

CONSIDERATO che la relazione archeologica presente tra gli allegati del progetto, dopo una attenta valutazione delle risultanze delle indagini geofisiche e delle emergenze archeologiche sull'isola, considera l'area marina a basso rischio per il patrimonio archeologico e culturale, poiché nessun target di tipo antropico è stato riscontrato da tutte le strumentazioni utilizzate, sia sul fondale in massima parte roccioso, sia sotto il sedimento di sabbia presente nelle sacche sabbiose;

CONSIDERATA la modesta area del primo stralcio e la relativa profondità;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai lavori in argomento, subordinati alle seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate indagini visive dirette in tutta l'area di progetto relativo al 1° stralcio a cura di un archeologo subacqueo avente i requisiti di legge, per un ultimo e più puntuale controllo del fondale, in particolare dove le caratteristiche di quest'ultimo hanno potuto celare alle strumentazioni geofisiche materiale archeologico o storico presente sul fondale marino (posidonia, sacche di sabbia di cui non si hanno sezioni di Sub bottom Profiler, etc..). Le operazioni dovranno essere concordate con questa Soprintendenza e la comunicazione di inizio dei lavori dovrà pervenire con congruo anticipo, non inferiore a 15 gg. lavorativi, così da consentire la necessaria programmazione da parte di nostri funzionari archeologi per presenziare eventualmente ai lavori di prospezione, fermo restando che è a carico della stazione appaltante il rimborso delle spese di missione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Qualora in fase cantiere siano individuate evidenze culturali subacquee dovranno essere consentite tutte le verifiche di rito, le operazioni di documentazione, scavo ed eventuale recupero, con oneri a carico del committente ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004;
- Eventuali variazioni apportate al progetto che interessino l'ambiente sottomarino dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza.»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5719 del 29/12/2020 il Comune di Leni ha comunicato il ritiro dell'istanza di Valutazione in oggetto, ma che con successiva nota prot. n. 309 del 28/01/2021, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del MiTE, ha revocato la propria precedente richiesta;

CONSIDERATA la nota prot. n. 497 del 11/01/2021, con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina comunicava:

«A riscontro della nota in riferimento, si premette che:

- il Piano Regolatore del Porto di Rinella è stato approvato nel 2018 con DDG n. 103/DRU del 01/08/2018.
- le opere di attuazione del Piano Regolatore portuale di Rinella di cui oggetto ricadono in zona soggetta a tutela dal Piano Paesaggistico delle isole Eolie (DA. 5180 del 23/02/2011) esattamente nell'ambito T03, art. 15 dei Regimi Normativi.

Per le opere di cui sopra sono stati rilasciati i seguenti pareri con le soprintendenziali: prot. n. 003962 del 03.07.2018 e prot. n. 0000717 del 05/02/2019 (all. 01 e 02)

Tutto ciò premesso dalla disamina degli elaborati digitali, ad esclusione dei lavori da eseguire in mare, di competenza della Soprintendenza per i BBCC e AA del Mare, questo Ente, in considerazione della completezza ed esaustività della documentazione progettuale fa presente di non aver richieste o valutazioni da inoltrare.»;

Alla medesima nota allegava i pareri sopra citati, resi nell'ambito di precedente Conferenza dei servizi, e in particolare il parere prot. n. 3962 del 03/07/2018, che riportava:

“Per quanto di competenza ai sensi del D. L.vo n° 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono state effettuate le seguenti valutazioni sul Piano in oggetto.

Si premette che con O.A. 23/02/2001 n. 5180 è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie; il territorio interessato dallo stesso riguarda anche l'isola di Salina ove è presente il Comune di Leni.

Ai sensi degli artt. 143 e 145 del predetto Codice, le previsioni dei piani paesaggistici, a far data dalla loro approvazione, non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli stessi strumenti, che pertanto dovranno essere adeguati.

VALUTAZIONI

Quest'Ufficio ha avuto modo di esprimersi in merito al Piano in oggetto con provvedimenti prott. n. 2902/7 del 16/04/2015 e n. 3192/7 del 27/04/2015, a riscontro della richiesta di parere avanzata dal Comune di Leni prot. n. 485 del 12/02/2015, con la quale è stata trasmessa la relativa documentazione.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

Tra la suddetta documentazione sono presenti, tra l'altro, i seguenti elaborati:

- 1) *Relazione Generale (tav. A. 01);*
- 2) *Studio idraulico-marittimo (tav. B 01);*
- 3) *Studio geologico (tav. B.02);*
- 4) *Studio idrologico-geotecnico (tav. 8.03);*
- 5) *Studio batimetrico (tav. 8.04);*
- 6) *Rapporto Ambientale (tav. 8.05a), nel quale è sviluppato il quadro di riferimento relativo agli aspetti paesaggistici ed ambientali.*

Dalla lettura della Relazione Generale si evince che con delibera n. 3002 del 07/10/1991, il Consiglio Comunale di Leni adottò una prima stesura progettuale del Piano Regolatore del Porto, previo affidamento dell'incarico con precedente delibera n. 56 del 08/09/87 in esecuzione a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 18/87.

Ai sensi del D.P.R.S. 01/06/2004, il porto di Rinella è stato classificato in categoria II classe III in quanto rientrante nella tab. B in allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 171 del 05/10/2004, con destinazione funzionale commerciale, servizio passeggeri e diporto.

In merito al Piano Territoriale Paesistico, l'area costiera interessata dal P.R.P. ricade in ambito T03 delle cartografie relative all'isola di Salina, il quale risulta soggetto alle prescrizioni dell'art. 15 dei Regimi Normativi che disciplinano lo stesso Piano Territoriale. Per la fattispecie, si richiamano inoltre le ulteriori prescrizioni degli artt. 40, 41, 44 e 45 (Titolo IV - Interventi di rilevante trasformazione del territorio) delle stesse norme.

Il paesaggio costiero attuale è caratterizzato dalla presenza (da est verso ovest) di:

- *costa bassa con spiaggia accessibile alla balneazione, racchiusa all'interno di una piccola baia naturale;*
- *porticciolo formato da un molo di attracco, con relativa protezione di mantellata artificiale, e banchina di riva ove risulta ubicato un piccolo edificio destinato a servizi portuali;*
- *scogliera di massi basaltici proveniente dall'erosione naturale delle falesie.*

Dall'attuale zona di attracco si diparte la strada carrabile di accesso verso il borgo marinaro di Rinella, posto a ridosso.

Tutta l'area costiera e l'entroterra sono interessate da varie attestazioni di presenze archeologiche.

Dall'esame della documentazione progettuale si evince quanto segue.

Attualmente il porto di Rinella è utilizzato per l'intero anno prevalentemente per il trasporto di merci e passeggeri, mentre nel periodo estivo esso assolve anche alla funzione diportistica confinata all'interno di un campo boe stagionale, ubicato nello specchio acqueo della baia in adiacenza al porticciolo. Nel suo complesso, l'operatività portuale è fortemente limitata per l'inadeguatezza dei punti di ormeggio esistenti in quanto risulta l'impossibilità dell'attracco contemporaneo di navi ed aliscafi nonché per il ridotto numero dei posti barca disponibili, a fronte di una domanda in crescita.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tutte le aree interessate dal P.R.P. ricadono nel Demanio Marittimo Regionale.

La proposta di piano prevede un potenziamento infrastrutturale con la creazione di nuovi servizi, in modo tale da completare e regolamentare la gestione del litorale marittimo, evitando al contempo potenziali rischi derivanti da manovre dei natanti, privati e di linea, presenti in sovrannumero. Tali obiettivi sono da raggiungere prevedendo minime opere di infrastrutturazione, tali da soddisfare le esigenze di sviluppo e limitare al massimo l'impatto sull'ambiente.

Il progetto scaturisce dall'analisi delle strategie condotte al fine di individuare, analizzando condizioni e vincoli, la soluzione ottimale che possa escludere soluzioni alternative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La delimitazione dell'ambito portuale, definita nella proposta, individua i due sotto-ambiti "porto operativo" e "Interazione porto-città-waterfront". Le opere di nuova realizzazione che interessano i due citati sotto-ambiti possono così riassumersi:

- *nuovo molo di sopraflutto; allungamento molo esistente;*
- *banchinamento fronte ovest molo esistente;*
- *bacino di manovra, relativa banchina di riva e piazzale esclusivamente pedonale con nuovo blocco di servizi generali (servizi igienici, officina, uffici Capitaneria);*
- *due pontili galleggianti*
- *pontile pedonale ad arcate, di collegamento tra la nuova banchina di riva, pontili galleggianti ed il molo sopraflutto*

CONCLUSIONI

La documentazione prodotta risulta conforme a quanto previsto dai Regimi normativi del P.T.P. Isole Eolie, con particolare riferimento alle norme contenute al Titolo IV relative alla previsione di opere marittime costiere e portuali; inoltre contiene analisi paesistico-ambientali che tengono conto dei parametri fisiografici, antropico, storici, socio-economici e paesaggistici che caratterizzano il sito.

Per quanto sopra espresso, si prende atto che:

- *Il P.R.P. lascia inalterata la naturalità del paesaggio costiero sia nelle aree caratterizzate dalla spiaggia libera sia in gran parte di quelle ove sono presenti gli scogli naturali della falesia.*
- *Il P.R.P. è rivolto all'adeguamento, al riordino e allo sviluppo delle opere marittime esistenti costituite dall'attuale scalo di Rinella, la cui funzionalità futura è mirata sia al collegamento con la terraferma sia all'incentivazione dello sviluppo turistico proveniente dal traffico passeggeri nonché da quello effettuato con natanti da diporto durante tutto il periodo annuale.*
- *Lo stesso Piano potrebbe portare a soluzione anche i problemi legati alla sicurezza della navigazione e dell'inquinamento marino prodotto nella baia di Rinella, con effetti indiretti sul litorale marittimo utilizzato ai fini della balneazione.*



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tuttavia, pur ritenendo valida la proposta progettuale esaminata, questa Soprintendenza nutre perplessità in merito agli aspetti procedurali fin qui perseguiti, come di seguito rappresentati.

Il Comune di Leni, in forza di precedenti delibere consiliari esitate un trentennio fa, ai sensi dell'art. 4 della L. R. 18/87 si attivò al fine di redigere il piano regolatore del citato porto. Le successive vicende non consentirono al predetto Comune di poter addivenire ad un definitivo strumento che potesse regolamentare il porticciolo allora esistente.

Considerato che, ad oggi, il piano regolatore in argomento si configura prevalentemente come ampliamento su aree demaniali, destinato all'utilizzo del diportismo nautico, del piccolo porticciolo esistente, si ritiene che la sopra citata norma sia stata ampiamente superata dal successivo D.P.R. 02/12/1997 n. 509, come recepito ed integrato dall'art. 75 della L.R. 4/03, espressamente previsto per le strutture dedicate alla nautica da diporto da realizzarsi in aree demaniali marittime, previa concessione delle suddette aree.

Lo stesso D.P.R. chiarisce le procedure da adottarsi in tali casi, prevedendo, nello specifico all'art. 6, l'utilizzo dello strumento della conferenza di servizi o dell'accordo di programma nel caso in cui il previsto porto non sia conforme allo strumento urbanistico comunale, al fine di ottenere la necessaria concessione demaniale marittima. Il comma 6 dello stesso art. 6 prevede infine che "L'approvazione del progetto definitivo equivale alla approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente."

Sembrirebbe, pertanto, che la normativa in ultimo sopra richiamata sia più confacente al procedimento in discussione.

Alla luce di quanto rappresentato, questa Soprintendenza, in qualità di componente del C.R.U., chiede un aggiornamento della riunione, nella prospettiva che la prossima discussione da tenersi in sede di C.R.U. apporti chiarezza sulle perplessità sopra riportate.

Si chiede a codesto Dipartimento di inserire le valutazioni contenute nel presente parere all'interno del documento finale da sottoporre all'esame del Consiglio Regionale dell'Urbanistica.";

e considerato il successivo parere prot. n. 717 del 05/02/2019, che riportava:

"premesse che:

1. questo Ufficio ha partecipato ai lavori del Consiglio Regionale dell'Urbanistica con riferimento al procedimento di valutazione e approvazione del P.R.P. di Leni;
2. nel merito ha prodotto la nota prot. n. 0003962 del 03/07/2018 qui allegata;

rilevato che:

1. ai fini della competenza della Scrivente, la documentazione di progetto con contenuti pertinenti e utili all'espressione del parere della Scrivente consiste in:
 - inquadramento territoriale e stralci cartografici (tav. C.01)



*

- rapporto fotografico (tav. C.02)
 - planimetria generale stato di fatto (tav. C.03);
 - sezioni stato di fatto (tav. C.04);
 - planimetria generale di progetto (tav. D.01)
 - sezioni tipologiche molo sopraflutto (tav. D.03);
 - sezioni tipologiche molo sottoflutto (tav. D.04);
 - particolare e sezione tipologica pontile ad arcate (tav. D.05);
 - particolari costruttivi pontili galleggianti (tav. D.06);
 - relazione generale (tav. A.01);
2. risulta dunque ampia insufficienza di dati che consentano questo Ufficio di pervenire ad un approfondimento, seppur minimo in ragione del livello di fattibilità, comunque adatto ad esprimere indirizzo nello sviluppo dei successivi livelli di progettazione; tenuto conto che la progettazione grafica risulta uguale a quella valutata per l'espressione del parere in sede di C.R.U., verificato che l'area costiera interessata dal progetto è soggetta a vincolo discendente dal Piano Territoriale Paesistico Isole Eolie, e ricade in ambito TO3 delle cartografie relative all'Isola di Salina; pertanto le opere sono soggette alle prescrizioni dell'art. 15 dei Regimi Normativi che disciplinano lo stesso Piano Territoriale, nonché alle ulteriori prescrizioni degli artt. 40, 41, 44 (Titolo IV - Interventi di rilevante trasformazione del territorio) delle stesse norme;

*questa Soprintendenza esprime
parere di assenso*

alla proposta di fattibilità tecnico-economica delle opere in oggetto, a condizione che il progetto definitivo e/o esecutivo, che dovrà essere sottoposto alla valutazione di competenza di questo Ufficio:

- sia adeguato alle prescrizioni dettate dai Regimi normativi del P.T.P. Isole Eolie, con particolare riferimento alle citate norme contenute al Titolo IV relative alla previsione delle opere marittime costiere e portuali nonché a tutte le disposizioni del sopra richiamato D. Lgs. n° 42/04;
- dovrà contenere la documentazione completa prevista nella Relazione Paesaggistica redatta secondo lo schema approvato con D.A. Regione Siciliana n° 9280 del 28/07/06 in merito agli interventi e/o opere a carattere areale dettati al punto 4.1;
- dovrà essere soddisfatto quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In sede di valutazione del progetto definitivo e/o esecutivo questo Ufficio potrà dettare specifiche prescrizioni relative a tipologie edilizie, materiali, arredi, etc. che caratterizzeranno le opere da realizzarsi sia entro lo specchio acqueo sia sulle aree a terra, anche in considerazione dell'interesse archeologico rivestito nelle zone dell'abitato di Rinella.”;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il Comune di Leni ha trasmesso con nota prot. n. 5721 del 29/12/2020, nuova documentazione comprendente anche documenti inerenti agli aspetti di competenza di questa Direzione Generale, e che la DG CRESS ne ha dato comunicazione, segnalando a questa Direzione la ripubblicazione del progetto con nota prot. n. 13580 - del 10/02/2021;

PRESO ATTO dei pareri della Città Metropolitana di Messina, Servizio Riserve naturali orientate e aree protette prot. n° 473 / AMB del 05/02/2021 e n° 1113 / AMB del 11/03/2021;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6708 del 01/03/2021 questa Direzione Generale ha inoltrato alle Soprintendenze competenti la comunicazione della trasmissione delle integrazioni e ripubblicazione del progetto, chiedendo la trasmissione di eventuali nuove valutazioni in merito;

CONSIDERATA la nota prot. n. 690 del 12/03/2021 con cui la Soprintendenza del Mare comunicava:

«In riferimento alla nota MIBAC prot. n. 6708 dell'1.3.2021 relativa all'oggetto assunta al nostro prot. n. 522 del 02/03/2021, si allega il parere favorevole a condizioni già rilasciato al comune di Leni (prot. n. 3250 del 18.12.2020 di questa Soprintendenza), confermandosi che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate indagini visive dirette in tutta l'area di progetto a cura di un archeologo subacqueo avente i requisiti di legge nelle zone dove le strumentazioni geofisiche, già utilizzate per la ricerca archeologica preventiva, non hanno potuto operare in modo più puntuale (a causa di presenza di posidonia; sacche di sabbia di cui non si hanno sezioni di Sub Bottom Profiler etc...).

Le operazioni dovranno essere concordate con questa Soprintendenza e la comunicazione di inizio dei lavori dovrà pervenire alla scrivente con anticipo non inferiore a 15 gg. lavorativi, così da consentire la necessaria programmazione da parte di nostri funzionari archeologi per presenziare eventualmente ai lavori di prospezione.»;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14625 del 30/04/2021 questa Direzione Generale ha inviato alla Soprintendenza di Messina una richiesta di chiarimenti in merito al riscontro sopra citato fornito dalla Soprintendenza stessa, segnalando che i pareri trasmessi facevano riferimento alla valutazione del progetto di fattibilità dell'opera, ma rimandando alla fase definitiva ed esecutiva l'indicazione di ulteriori prescrizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 45406 del 30/04/2021 la DG CRESS ha trasmesso la richiesta formulata dalla CTVA di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione prodotta;

CONSIDERATO che il Comune di Leni ha trasmesso con nota prot. n. 2435 del 26/05/2021 una richiesta di proroga per la consegna delle integrazioni richieste;

CONSIDERATA la nota prot. n. 12417 del 01/06/2021, con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Messina comunicava, in riscontro alla sopra citata richiesta di chiarimenti:

"A riscontro della nota in riferimento avente per oggetto il Procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/06 delle "Opere di attuazione del Piano Regolatore portuale di Rinella 1° stralcio funzionale" si ribadisce quanto riportato nella nota prot. 497 del 11.01.2021 e di non



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

aver prescrizioni, ai fini della tutela paesaggistica, circa i lavori da eseguire così come riportati negli allegati progettuali. Ai fini della tutela archeologica il Servizio per i Beni Archeologici con nota prot. int. 10285 del 07.5.2021 conferma le prescrizioni riportate con nota prot. int. n. 23637 del 16.12.2021 che di seguito elencate:

".. ai fini della tutela archeologica per quanto di competenza sui lavori da eseguire su terraferma, vista la peculiare tipologia delle opere da realizzare e la loro dislocazione territoriale, questa U O.4 ritiene necessaria la vigilanza archeologica così come disciplinato dal D. L. 2210112004, n. 42, artt. 3 e 21 e dalle successive circolari esplicative, che prevedono la sorveglianza anche in corso d'opera, qualora la stessa si renda necessaria. Ne consegue che:

- tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere seguiti da personale tecnico (archeologi), incaricato dalla Ditta istante;
- nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla normativa vigente;
- tempi e modalità degli interventi saranno diretti e coordinati dalla U O. 4 per i Beni archeologici;
- l'onere economico delle suddette indagini e del personale incaricato saranno a carico della Ditta.

Per quanto riguarda invece i lavori da eseguire in mare ci si rimette al parere di competenza che verrà espresso dalla Soprintendenza per i BB. CC. e AA. del Mare.

Si invita, pertanto, la Ditta a comunicare a mezzo pec l'inizio lavori con congruo anticipo al fine di concordare la vigilanza, indicando nome e recapito telefonico di un referente";

CONSIDERATO che la DG CRESS ha annullato con la nota prot. n. 108553 - del 08/10/2021, il riavvio dei termini per la consultazione pubblica precedentemente comunicato con nota prot. 107607 del 06/10/2021;

CONSIDERATO il sollecito inoltrato dalla Direzione Generale CRESS del MITE con prot. n. 115547 del 25/10/2021 e la successiva nota prot. n. 126606 del 17/11/2021 alla quale la stessa Direzione ha allegato il parere CTVA n. 178 dell'8 novembre 2021, favorevole con condizioni ambientali;

CONSIDERATO che il progetto ricade nella parte meridionale dell'isola di Salina nel Comune di Leni, si estende dalla foce del torrente Vallonazzo ad Ovest fino alla baia di Rinella ad Est per circa m 360, in un paesaggio costiero caratterizzato da coste rocciose vulcaniche e insenature di sabbia, tra le quali quella occupata dal borgo marinaro di Rinella e dal relativo approdo esistente di modeste dimensioni, protetto da un molo foraneo e dotato di una banchina di riva;

CONSIDERATO che il progetto si inserisce nell'ambito del Piano Regolatore del Porto di Rinella, approvato nel 2018 con D.D.G. n.103/DRU del 01/08/2018 che prevede la realizzazione di un nuovo molo di sopraflutto e la riqualificazione ed estensione del molo attuale che assolverà alle funzioni di molo sottoflutto: un'infrastruttura destinata sia alla nautica da diporto (per un numero massimo di circa 150 posti barca), che ai collegamenti con navi traghetto e mezzi veloci.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che, nell'ambito del Piano, lo stralcio in valutazione prevede la realizzazione di parte delle previsioni del P.R.P., il cui elemento più rilevante è costituito dalla realizzazione di un tratto del molo foraneo per una lunghezza di circa 240 ml. Le sezioni del molo sono caratterizzate nel tratto di radice da scogliera in massi naturali, muro paraonde e banchina interna in massi pilonati, nel tratto centrale da scogliera in ecopodi, muro paraonde e banchina interna in massi pilonati, e nel tratto di testata da cassoni cellulari. A ridosso del muro paraonde è prevista la realizzazione di una serie di locali a servizio delle imbarcazioni con aperture ad arcate (*caves à bateaux*) sopra la cui copertura è prevista un'ampia passeggiata panoramica; fanno inoltre parte del progetto: il percorso pedonale necessario per il raggiungimento via terra del nuovo molo, l'organizzazione funzionale del nuovo approdo (piano barche) e la realizzazione di un blocco di servizi igienici alla radice del nuovo molo;

CONSIDERATO che, sebbene non si possa condividere in assoluto l'affermazione riportata nella relazione paesaggistica secondo la quale il progetto, prevedendo la valorizzazione del sito per soddisfare la domanda turistica rappresenterà "un'occasione di riqualificazione ambientale poiché produrrà un effetto migliorativo del paesaggio costiero", si prende atto che lo stesso è già stato oggetto di condivisione con la Soprintendenza di Messina anche in merito alle forme architettoniche, i materiali (pietra vulcanica) e le tecniche costruttive locali ritenute idonee a garantire una maggiore integrazione delle nuove opere nel contesto paesaggistico di pregio;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, e preso atto delle istruttorie e di tutte le valutazioni comunicate dalle Soprintendenze, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1) Per gli aspetti paesaggistici:

- a) la protezione della passeggiata sopraelevata dovrà essere realizzata in forma continua con una ringhiera realizzata con profili metallici, al fine di ridurre percettivamente per quanto possibile, sia per la vista da terra che dal mare, l'altezza dello spessore costruito addossato al muro paraonde ed evitare l'effetto dentellato attualmente generato dall'alternanza di parapetti chiusi rivestiti in pietra e ringhiere in tubolari metallici, più trasparenti;
- b) a fine lavori dovrà essere prodotta una relazione con confronto di fotografie *ante* e *post-operam* che documenti gli impatti dell'attività di cantiere e i ripristini effettuati, nonché tutte le modifiche apportate allo stato dei luoghi con la realizzazione delle opere;

- **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: paesaggio

- **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva (progettazione esecutiva);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

POST OPERAM- Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

- **Verifica di ottemperanza:** Ministero della Cultura - DG ABAP

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina

2) Per gli aspetti archeologici (a terra):

- a) Il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza di Messina la data di inizio dei lavori per consentire la necessaria attività di vigilanza;*
- b) tutti i lavori di scavo o movimento terra dovranno essere seguiti da archeologi incaricati dal proponente;*
- c) nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire in luce evidenze archeologiche, sarà necessario adottare tutte le misure cautelari previste dalla normativa vigente;*
- d) tempi e modalità degli interventi saranno diretti e coordinati dalla U.O. 4 per i Beni archeologici della Soprintendenza di Messina;*
- e) gli oneri economici delle suddette indagini e del personale incaricato saranno a carico del proponente.*

- **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

- **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

- **Verifica di ottemperanza:** Regione Siciliana - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina.

3) Per gli aspetti archeologici (a mare):

- a) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate indagini visive dirette in tutta l'area di progetto a cura di un archeologo subacqueo avente i requisiti di legge nelle zone dove le strumentazioni geofisiche, già utilizzate per la ricerca archeologica preventiva, non hanno potuto operare in modo più puntuale (a causa di presenza di posidonia; sacche di sabbia di cui non si hanno sezioni di Sub Bottom Profiler etc...);*
- b) le operazioni dovranno essere concordate con la Soprintendenza del Mare;*
- c) la comunicazione di inizio dei lavori dovrà pervenire alla Soprintendenza del Mare con anticipo non inferiore a 15 gg. lavorativi, così da consentire la necessaria programmazione da parte dei funzionari archeologi della Soprintendenza stessa per presenziare eventualmente ai lavori di prospezione;*
- d) qualora in fase cantiere siano individuate evidenze culturali subacquee dovranno essere consentite tutte le verifiche di rito, le operazioni di documentazione, scavo ed eventuale recupero, con oneri a carico del committente ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004.*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- **Ambito di applicazione:** componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica
- **Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**
 - ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);
 - IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)
- **Verifica di ottemperanza:** Regione Siciliana - Soprintendenza del Mare

Resta fermo che qualsiasi variante al progetto in argomento dovrà essere oggetto di nuova valutazione.


Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabella Fera – U.O.T.T. n. 2
Tel. 0667234548- e-mail:
isabella.fera@beniculturali.it



Il Dirigente del Servizio
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it